



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- * * * * -----

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 82 DEL 6 MAGGIO 2008

TASSA REGIONALE PER LA TUTELA E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (EX IMPOSTA REGIONALE SU AEROMOBILI ED UNITA' DA DIPORTO): MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI SUI TRANSITI E SUGLI SCALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

- l'art.1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n.4, che istituisce l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione Regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate approvato con delibera della Giunta Regionale n.40/11 del 28 settembre 2006;
- il D.P.G.R. n.95 del 19 ottobre 2006 con il quale il Dr. Gianluigi Giuliano è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate;
- l'art.2, comma 15, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3 (Legge Finanziaria 2008), che apporta modifiche all'art. 4 della Legge Regionale 11 maggio 2006 n.4, così come sostituito dall'art.3, comma 3, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2 (Legge Finanziaria 2007), stabilendo che:
 - il tributo assuma la denominazione di “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale”;
 - siano assoggettabili al tributo i soggetti che assumono l'esercizio dell'unità da diporto, ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione, ad eccezione delle unità da diporto che sostano per almeno dieci mesi l'anno nelle strutture portuali regionali, o che assumono l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, indipendentemente dal loro domicilio fiscale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- * * * * -----

- il tributo sulle unità da diporto abbia carattere "settimanale" e a partire dalla quinta settimana di permanenza non sia più dovuto;
- non siano assoggettate le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica;
- l'art.3, comma 4, della Legge Regionale n.2/2007, con il quale si prevede che l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate predisponi i moduli attraverso cui devono essere effettuate le comunicazioni previste in capo ai gestori delle strutture portuali e aeroportuali dalla Legge Regionale n.4/2006 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO

- che per i gestori delle strutture portuali e aeroportuali è necessario, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. n.2/2007, indipendentemente dalla stipula di convenzioni per la riscossione del tributo, l'invio, entro il giorno 5 di ogni mese, delle comunicazioni relative agli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre, e che l'art.2, comma 17, della Legge Regionale n.3/2008 stabilisce le sanzioni connesse alle violazioni delle norme tributarie regionali e in particolare alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui sopra;
- che i gestori delle strutture portuali e aeroportuali convenzionati per la riscossione del tributo, ai sensi dell'art 3 comma 3 della Legge Regionale 2007, n.2, devono emettere apposita ricevuta per l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dei soggetti d'imposta;
- che diversi gestori delle strutture portuali ed aeroportuali utilizzano dei software di gestione dei dati relativi ai transiti e agli scali, quali "ARGOS" o software con pari requisiti tecnici, idonei all'estrazione e trasmissione sicura dei dati;
- che la Legge Regionale n.3/2008 (Finanziaria 2008) è stata pubblicata nel supplemento ordinario n.1 al BURAS n.9 del 6 marzo 2008, l'imminente avvio della stagione turistica 2008, il conseguente inizio di applicabilità del tributo e i termini di pagamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- * * * * -----

DETERMINA

- di approvare, relativamente agli obblighi imposti dall'art.3, comma 4, della L.R. n.2/2007, il modulo IRUD/2008, all'allegato A, e il modulo IRSA/2008, all'allegato B, facenti parte integrante della presente determinazione, che i soggetti titolari delle concessioni per la gestione rispettivamente delle strutture portuali e aeroportuali devono inviare all'ARASE, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite posta elettronica o tramite raccomandata a/r indirizzata a "Agenzia R.A.S. per le Entrate, via XXIX novembre n.23, 09123 Cagliari";
- di approvare la modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto precedente, tramite l'upload di un file estratto dalle procedure gestionali delle strutture portuali e aeroportuali che utilizzano software di gestione dei dati relativi ai transiti e agli scali, idonei all'estrazione e trasmissione sicura dei dati stessi, previa verifica dei requisiti tecnici del software da parte dell'ARASE;
- di approvare il modulo IRUD/2008-Ricevuta di pagamento, all'allegato C, e il modulo IRSA/2008-Ricevuta di pagamento, all'allegato D, facenti parte integrante della presente determinazione, che i gestori rispettivamente delle strutture portuali e aeroportuali, convenzionati per la riscossione del tributo, devono utilizzare per comunicare l'avvenuto pagamento del tributo da parte dei soggetti d'imposta;
- che le comunicazioni per via telematica, tramite il modulo IRUD/2008 o il modulo IRSA/2008, o tramite upload di file estratti dai software gestionali delle strutture portuali e aeroportuali, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica "agenziaentrate@regione.sardegna.it; l'ARASE provvederà a convertire il file ricevuto in un file certificato imm modificabile, che verrà rinviato come ricevuta di ritorno alla struttura mittente, la quale a sua volta potrà comunicare eventuali difformità entro 60 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianluigi Giuliano